



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 103 del 10/10/2025

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE NELLA VIA AMENDOLA TRATTO COMPRESO TRA LA VIA ISONZO E LA VIA TREXENTA DAL 13/10/2025 SINO A FINE LAVORI, INTERVENTI URBANIZZAZIONE NELLA VIA AMENDOLA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE con Prot. N°35952 del 08/10/2025, è pervenuta da parte dell'Impresa Co. Ge. Mi Costruzioni Industriali S.r.l., una richiesta di istituzione divieto di circolazione veicolare;

DATO ATTO della richiesta pervenuta al Comando di Polizia Locale con la quale la ditta richiede l'interdizione alla circolazione veicolare nella via Amendola tratto compreso tra la via Isonzo e la via Trexenta, al fine di poter eseguire lavori di urbanizzazione primaria;

PRESO ATTO del sopralluogo effettuato dalla Polizia Locale in data 09.10.2025 nella via Amendola e nella via Trexenta;

CONSIDERATO CHE si rende necessario vietare la circolazione veicolare fatta eccezione per il trasporto pubblico locale ARST, a cui sarà consentito l'accesso alle ore 8,00 circa e alle 14,00 circa al fine di poter effettuare servizio nelle scuole;

VALUTATA positivamente l'istruttoria del procedimento e considerato che per l'esecuzione dei lavori è necessaria l'istituzione del divieto di circolazione veicolare nel tratto sopra citato;

VISTI gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

VISTO l'art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTA la disposizione sindacale di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 83 del 31/12/2024;

RITENUTO di dover provvedere in merito.

ORDINA

Dal giorno 13/10/2025 fino al termine dei lavori, l'istituzione del divieto di circolazione veicolare nella via Amendola nel tratto compreso tra la via Isonzo e la via Trexenta, per esecuzione intervento di urbanizzazione primaria, ad eccezione degli autobus di linea ARST.

DISPONE

che per motivi legati alla sicurezza delle persone **la Ditta provveda:**

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;

Ordinanza n. 103 del 10/10/2025



- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;
- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e mantenere la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.L.gs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

SI INFORMANO

Gli interessati che: il **Responsabile del procedimento** è la Dott.ssa Roberta Maxia

- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso **ricorso**:
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Copia del presente provvedimento è notificata, per l'ottemperanza a:

- Impresa Co. Ge. Mi Costruzioni Industriali S.r.l.;

E trasmessa per conoscenza:

- al Sindaco Sede;
- all'Azienda Trasporti Arst Cagliari;
- all'Azienda Trasporti Baire Capoterra;
- alla Teknoservice Capoterra;
- albo pretorio sito istituzionale.
-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Roberta Maxia